

LA SCINTILLA ISKRA UNITI PER DIFENDERE I DIRITTI

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELLA FISAC CGIL DELLA B.P.A.

"Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza" (Ernesto Che Guevara)

ADEGUATI GLI INDICI ISTAT 2010

L'ISTAT ha comunicato la variazione degli indici dei prezzi al consumo; come ben sapete uno di questi indici, il FOI, 'muove' contrattualmente alcune voci della nostra retribuzione: ne sintetizziamo i valori per il corrente 2011 insieme ad una sorta di memo per altri istituti contrattuali.

PREMIO DI ANZIANITÀ

E' pagato a gennaio a seconda della effettiva anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 2010; è annualmente aggiornato in base all' 'indice prezzi al consumo per l'intera collettività' + 0,50%, la misura 2010 andrà dunque aumentata in del **2,414580%**; a fianco i valori aggiornati

€ **307,85** per anzianità da 5 fino a 9 anni

€ **710,87** per anzianità da 10 fino a 14 anni

€ **1.035,50** per anzianità da 15 fino a 19 anni

€ **1.421,73** per anzianità da 20 fino a 24 anni

€ **1.544,87** per anzianità oltre i 24 anni

ASSEGNO EX CIA 2007

L'importo mensile dell'"assegno ex CIA-BPA" (il dettaglio individuale di partenza su "E20 2007.04") è rivalutato annualmente, da gennaio, in base all' "indice dei prezzi al consumo delle famiglie operai e impiegati" + 0,5%; per il 2011 andrà aumentato il valore precedente del **2,414580%**

ASSEGNO EXTRAORARIO

E' il riconoscimento individuale mensile per i quadri direttivi tali al 31.12.2007, che nel triennio 2005-2006-2007 hanno percepito erogazioni a titolo di straordinario per almeno un semestre; annualmente rivalutato, da gennaio, in base all'indice ISTAT "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" senza maggiorazione percentuale; per il 2011 quindi il valore dell'anno precedente andrà alimentato dell' **1,914580%**

ASSEGNO EX INTESA 05.09

Emolumento mensile derivante dalla differenza del premio aziendale 2008 e il premio aziendale 2007 rettificato; verrà annualmente rivalutato, a partire da gennaio 2011, in base all'indice ISTAT "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" + 0,5%; il valore individuale andrà quindi aumentato del **2,414580%**

TICKET PASTO (misura stimata)

Il valore facciale è annualmente adeguato all'indice FOI (**1,914580%**) con recupero degli arrotondamenti non utilizzati precedentemente; quanto indicato potrebbe quindi discostarsi dal calcolo della banca perché non conosciamo i resti utilizzati.

ticket pasto € **7,05**

indennità sostitutiva € **6,08** in cedolino

decorrenze: ticket 03.2011,

indennità sostitutiva 04. 2011



fisac cgil bpa

linkeria

www.fisac.it
www.fisac.it



ica:

oubi.it

FISAC BANCA POPOLARE
DI ANCONA

INDENNITA' DI MOBILITA' 2011

Piccola mobilità: trasferimenti fino a 100 chilometri a.r., disposti dalla banca **o richiesti dal dipendente** tra il comune di residenza e quello di destinazione o tra il luogo di residenza e quello della sede di lavoro nei comuni con popolazione superiore al milione di abitanti come tragitto più breve.

FASCIA	DISTANZA	INDENNITÀ	MAGGIORAZIONI	EROGAZIONI	ESCLUSIONI
1A	35-45 KM	€ 2.100,00	10 PERCENTO DEL VALORE INDENNITARIO PER I QUADRI DIRETTIVI	UNA TANTUM DOPO 3 MESI EFFETTIVO TRASFERIMENTO PERMANENDO L'ASSEGNAZIONE	TRASFERIMENTI SU STESSO COMUNE (SE INFERIORE A 1 MILIONE DI ABITANTI), IN CASO DI CORSI O STAGES, IN PERIODO PROVA O CONTRATTO T.D.
2A	46-55 KM	€ 2.700,00			
3A	56-65 KM	€ 3.000,00			
4A	66-80 KM	€ 3.900,00			
5A	81-100 KM	€ 4.500,00*			

(*) IDENTICA INDENNITÀ VIENE PREVISTA PER IL PERSONALE RESIDENTE SULLE ISOLE E DESTINATO A STRUTTURE CONTINENTALI E VICEVERSA

Grande mobilità: trasferimenti oltre i 100 chilometri a.r., disposti dalla banca, dalla residenza del dipendente o dalla filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima all'attuale sede di lavoro.

FASCIA	DISTANZA	INDENNITÀ	MAGGIORAZIONI	EROGAZIONI	ESCLUSIONI
1A	101-150 KM	€ 720,00	10 PERCENTO DEL VALORE INDENNITARIO PER I QUADRI DIRETTIVI	PER 12 MENSILITÀ E SINO AL PERDURARE DELL'ASSEGNAZIONE	TRASFERIMENTI SU RICHIESTA, CON CONTESTUALE O MENO CAMBIO DI RESIDENZA
2A	151-200 KM	€ 1.000,00*			
3A	OLTRE 200 KM	€ 1.300,00**			

* PIÙ ALLOGGIO IDONEO AD OSPITARE IL SOLO DIPENDENTE, SE DALLO STESSO RICHIESTO, LOCATO O SUBLOCATO NELLA FORMA FISCALE PIÙ CONVENIENTE.

** PIÙ ALLOGGIO IDONEO AD OSPITARE IL SOLO DIPENDENTE, LOCATO O SUBLOCATO NELLA FORMA FISCALE PIÙ CONVENIENTE, PIÙ VIAGGI SETTIMANALI A/R CON MEZZI PUBBLICI (AEREO COMPRESO) O L'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN SOSTITUZIONE VALORE BIGLIETTI

FERMA RESTANDO LA NORMATIVA IN TEMA DI TRASFERIMENTI DI CUI AL VIGENTE CCNL, IL TRASFERIMENTO CHE COMPORTI UNA DISTANZA DAL DOMICILIO EFFETTIVO SUPERIORE AI 50 KM NON PUÒ ESSERE DISPOSTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE STESSO (AIA 19.03.2002, ART. 6 C. 4).

BANCA ORE (aree professionali)

	CRITERI DI RECUPERO	TEMPISTICA DI RECUPERO
PRIME 50 ORE	RECUPERO CON MECCANISMO BANCA ORE (O POSSIBILE RIDUZIONE ORARIO PER LE PRIME 23 ORE)	✓ ENTRO 6 MESI DALLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PREVIO ACCORDO TRA BANCA E LAVORATORE
AGGIUNTIVE 50 ORE	RECUPERO CON MECCANISMO BANCA ORE ALTERNATIVAMENTE PAGAMENTO MAGGIORATO	✓ OLTRE 6 MESI DALLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ED ENTRO 54 MESI DALLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA (DEROGA AZIENDALE ALLA PREVISIONE DI CCNL DI 24 MESI) CON I PREAVVISI INDICATI IN CCNL
ULTERIORI 50 ORE	PAGAMENTO MAGGIORATO	✓ OLTRE I 54 MESI , PER LE SOLE PRESTAZIONI EFFETTIVE IN AGGIUNTA ALLE PRIME 23 ORE ACCREDITATE: 1. NEI SUCCESSIVI 6 MESI CON ACCORDO FRA AZIENDA E LAVORATORE 2. IN ASSENZA DI ACCORDO L'AZIENDA DEVE COMUNQUE INDICARE, ENTRO IL MEDESIMO TERMINE , I TEMPI DI FRUIZIONE.
<p>n.b.: nel caso non sia stato ancora raggiunto il limite delle prime 50 ore spetta comunque il diritto di scegliere tra il pagamento o il recupero: 1) nel caso di lavoro prestato di sabato (ovvero di lunedì nel caso in cui la settimana lavorativa si articoli da martedì al sabato), 2) nelle festività infrasettimanali, 3) nelle ore notturne (22.00>>6.00)</p> <p>CONSIGLIAMO TUTTI I COLLEGHI DI VERIFICARE FREQUENTEMENTE, NEL LORO INTERESSE, LA COERENZA DELLE EVIDENZE BANCA ORE PERCHÉ, IN QUALCHE CIRCOSTANZA, LA PROCEDURA NON HA DATO PROVA DI AFFIDABILITÀ.</p>		

IL COMPENSO PER LA MAGGIOR PRESTAZIONE ORARIA

Il lavoro straordinario dei **LAVORATORI A TEMPO PIENO** appartenenti alle **AREE PROFESSIONALI** è retribuito (CCNL) con un compenso pari alla paga oraria maggiorata come di seguito indicato:

GIORNI FERIALE	SABATO O LUNEDÌ (*)	DOMENICA	FESTIVITÀ INFRASETT.	DA H.22 ALLE 6 FERIALE	DA H.22 ALLE 6 FESTIVI
MAGGIORAZIONE 25%	MAGGIORAZIONE 30% O RECUPERO BANCA ORE	MAGGIORAZIONE 25% + RIPOSO COMPENSATIVO	MAGGIORAZIONE 30% O RIPOSO COMPENSATIVO	MAGGIORAZIONE 55% O RECUPERO BANCA ORE	MAGGIORAZIONE 65% O RECUPERO BANCA ORE

(*) LUNEDÌ NEL CASO SI LAVORI DA MARTEDÌ AL SABATO

Per i **LAVORATORI PART TIME** le prestazioni aggiuntive non costituiscono lavoro straordinario bensì lavoro supplementare, compensato equivalentemente alla paga oraria, **senza maggiorazione** o recuperato con meccanismo della banca ore.

Per i **QUADRI DIRETTIVI** non c'è previsione di rilevazione puntuale e sistematica del lavoro svolto al di fuori del normale orario; solo in caso di "eccezionali temporanee esigenze" la prestazione lavorativa può essere svolta:

NEI GIORNI FESTIVI	DI SABATO O LUNEDÌ (*)	DI SABATO POMERIGGIO OVVERO LUNEDÌ MATTINA (*)
DIRITTO DI COMPENSARE LA PRESTAZIONE CON UN RECUPERO TEMPORALE DI PARI ENTITÀ DA ESPLETARSI IN ALTRA GIORNATA		

(*) LUNEDÌ NEL CASO DI UNITÀ OPERATIVA OPERANTE DAL MARTEDÌ AL SABATO